**DISEGNO DI LEGGE**

*Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

**Relazione illustrativa**

Lo schema di disegno di legge in esame consta di **5 articoli**.

**L’art. 1** enuncia le finalità della legge, che consistono nella definizione delle modalità procedurali e dei principi generali in tema di attuazione dell’autonomia differenziata.

**L’art. 2** disciplina l’approvazione delle intese fra Stato e Regione.

Il **procedimento** è così articolato:

1. La Regione, sentiti gli enti locali come impone l’art. 116 Cost., delibera l’atto di iniziativa nelle forme previste dalla propria autonomia statutaria e lo trasmette al PdCM e al Ministro per gli affari regionali, che entro trenta giorni dalla ricezione avvia il negoziato con la Regione.
2. Lo schema preliminare di intesa è deliberato dal CdM e sottoscritto dal PdCM e dal Presidente della Giunta regionale.
3. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione, lo schema è trasmesso alle Camere per l’espressione di un parere da parte della Commissione parlamentare bicamerale per le questioni regionali (di seguito “Bicameralina”).
4. La “Bicameralina”, entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di intesa, audìto il Presidente della Regione interessata, rende il proprio parere.
5. Governo e Regione elaborano, sulla base del parere parlamentare, lo schema definitivo di intesa, che viene approvato in Consiglio dei Ministri, con la partecipazione del Presidente della Regione interessata.
6. Sulla base della deliberazione del CdM, l’intesa è trasmessa al Parlamento sotto forma di disegno di legge di mera approvazione.
7. Le Camere deliberano, senza possibilità di approvare emendamenti, con la maggioranza assoluta costituzionalmente prescritta.

La procedura riconosce un **ampio margine di intervento del Parlamento,** specificamente attraverso la Commissione bicamerale per le questioni regionali, sede istituzionalmente competente a trattare questioni involgenti l’attribuzione di potestà legislative e amministrative alle Regioni.

Questa potestà di intervento si esprime in un parere rivolto a Governo e Regione richiedente l’Autonomia differenziata, prima del voto finale del provvedimento legislativo di concessione da parte del *plenum* delle Camere.

L’**articolo 3 (Livelli essenziali delle prestazioni)** conferma la centralità dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni da garantire sull’intero territorio nazionale e da stabilire con legge statale secondo la vigente disciplina di finanza pubblica.

L’articolo prevede innanzitutto che la **previa definizione dei livelli essenziali** delle prestazioni nelle **quattro materie** (sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale) attualmente indicate nell’art. 14, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (ossia del decreto attuativo della delega in materia di federalismo fiscale che disciplina l’autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province) **è condizione necessaria** per il trasferimento delle funzioni e delle risorse corrispondenti. Pertanto, in queste quattro materie il trasferimento di funzioni onerose non potrà aver luogo se non saranno previamente definiti i LEP ai sensi dell’art. 13 dello stesso d.lgs. 68/2011, che prevede il coinvolgimento delle Camere, delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Conferenza Stato-Regioni.

**In tutte le altre materie**, le relative funzioni sono invece immediatamente trasferibili, fermo restando che la Regione interessata è inderogabilmente tenuta ad assicurare il rispetto dei LEP già definiti così come dei LEP che lo Stato dovesse definire successivamente all’entrata in vigore della legge che approva l’Intesa, apportando corrispondenti variazioni al proprio bilancio, con previsione di potere sostitutivo statale in caso di inerzia.

**L’articolo 4** prevede che le risorse finanziarie necessarie all’esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite siano determinate nell’intesa nell’ammontare della **spesa storica** sostenuta dalle amministrazioni statali nella Regione interessata, per l’erogazione dei servizi pubblici oggetto di devoluzione.

In questo modo, ricevendo esattamente la quota corrispondente alla spesa storica regionalizzata, le Regioni “differenziate” **saranno incentivate ad efficientare l’esercizio delle funzioni trasferite** al fine di trattenere le risorse risparmiate. In questo senso, l’Autonomia differenziata viene configurata come occasione di valorizzazione dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione politica e amministrativa delle Regioni oltre che della loro valutazione da parte dei cittadini, ad invarianza della spesa storica, traguardando invece la piena definizione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art.117, comma 2, lettera m) della Costituzione.

Nel quadro del coordinamento dinamico della finanza pubblica, in conformità alla delega fiscale in discussione, l’articolo poi **prevede il superamento della spesa storica attraverso la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard** e dei livelli di servizio cui devono tendere i vari livelli di governo, da effettuarsi da parte della Commissione “Costi standard” di cui all’art. 1, comma 29 della legge 208/2015 entro 12 mesi dall’approvazione della legge.

L’articolo individua le fonti **di finanziamento** delle risorse trasferite richiamando l’art. 119 Cost.. Ciò vale dire che l’intesa potrà prevedere che le risorse necessarie a finanziare per intero le funzioni conferite siano tratte **da tributi propri** della Regione o da **compartecipazione** al gettito di tributi maturati nel territorio regionale (ad esempio l’IVA), con possibilità di riconoscere una compartecipazione fissa o una riserva di aliquota.

**L’articolo 5** fissa in dieci anni la durata dell’Intesa e ne prevede la possibilità di modifica su iniziativa dello Stato ovvero della Regione interessata, secondo le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Sino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative regionali che disciplinano i profili interessati dall’intesa, continuano ad applicarsi le norme statali relative alle materie devolute.

Il medesimo articolo riconosce allo Stato, per il tramite del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, **la facoltà di disporre verifiche** su profili o settori di attività oggetto dell’Intesa, concordandone con il Presidente della Regione le relative modalità operative, e riconoscendo alla Regione la medesima facoltà.

Si intesta all’Ufficio parlamentare di bilancio di cui all’articolo 16 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e al Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di procedere annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna regione interessata, dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi all’autonomia differenziata, anche ai fini dell'adeguamento dei profili finanziari dell'intesa.